



Avv. Luigi Ferrara

Via G. Garibaldi n. 23 - 84014 Nocera Inferiore (Sa) – Via O. Tortora n. 17/19 84087 Sarno (Sa)
081.19106560 - 328134481

luigiferraraavv@gmail.com – l.ferrara@avvocatinocera-pec.it

ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

MEDIANTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

NEL RICORSO N. R.G 7789/2021

pendente innanzi al

TAR LAZIO - SEZ. III B

Proposto

Per le docenti **Marino Rosa** (C.F. MRNRS064I47B371B) nata a Caivano NA, il 07.07.64, e ivi residente al C.so Umberto I n. 382; **Nappa Umberto**, (C.F. NPPMRT71C22B371S) nato a Caivano NA, il 22.03.71, e residente a Villaricca NA, in Via Della Libertà n. 946; **Di Pasquale De Francesco Maria Luisa** (C.F. DPSMLS78L62F839A), nata il 22.07.78, a Napoli e residente in Castellabate alla via CDA S. Sant Andrea, snc; **Angelino Carla**, (C.F. NGLCRL78E64H50IQ), nata a Roma il 24.05.78, e residente in Caivano NA, alla via Adda 7; **Ruggirello Anna Maria** (C.F. RGGNMR66R69B371S), nata a Caivano NA, il 29.10.66, ed ivi residente alla via Mameli n. 53; **Giallaurito Raffaella** (C.F. GLLRFL74D70F839Z), nata a Napoli il 30.04.74, e residente a Orta Di Atella CE, alla via De Filippo F.lli 2, tutti rappresentati e difesi in virtù di mandato in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Luigi Ferrara, (C.F. FRRLGU66M16F912P) Pec – l.ferrara@avvocatinocera-pec.it, e Lorenzo Bifulco (C.F. BFLLNZ87S04A509Q) Pec – avv.lorenzobifulco@legalmail.it, tutti elettivamente domiciliati presso il loro studio in Sarno alla via O. Tortora 17/19, ai sensi dell'art. 136, c. 1, c.p.a., ai fini delle eventuali notifiche di legge di provvedimenti e appelli, nonché avvisi, si indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC - l.ferrara@avvocatinocera-pec.it avv.lorenzobifulco@legalmail.it e il seguente recapito di fax 081.19106560 dove si intende ricevere le comunicazioni di segreteria relative al processo.

CONTRO

II MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE in persona del Ministro legale rapp.te in carica con sede legale in Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma C.F. 80185250588;

- **USR Campania**, Via Ponte della Maddalena, 55 - 80142 Napoli, in p. del suo dirigente l. r. pt. drca@postacert.istruzione.it;

NEI CONFRONTI DI

DI TUTTI I DOCENTI ISCRITTI NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPLENZE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021/22.

degli ambiti territoriali della Provincia di Napoli e, comunque, dell'ambito spettante alla ricorrente in base al corretto punteggio di scorrimento ed alle preferenze espresse, classe di concorso ADAA Infanzia, ossia di tutti i docenti che, in virtù del re-inserimento della ricorrente nella graduatoria di sua spettanza, sarebbero scavalcati in graduatoria da quest'ultima.

Si premette che Marino Rosa, Nappa Umberto, Di Pasquale De Francesco Maria Luisa, Angelino Carla, Ruggirello Anna Maria, Giallaurito Raffaella, con il menzionato ricorso iscritto al n. 7789/2021, con cui chiedono al TAR Lazio l'annullamento:

1. del Decreto di esclusione dalle GPS m_pi.AOOSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0011071.06- 07 - 2021, emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli a firma del Dirigente Dott.ssa Maria Teresa De Lise, pubblicato in pari data, con cui si escludono i docenti Marino Rosa, Nappa Umberto, Di Pasquale De Francesco Maria Luisa, Angelino Carla, Ruggirello Anna Maria, Giallaurito Raffaella;
2. della proposta di esclusione dalle graduatorie che annulla la precedente Convalida di punteggio e verifica titoli per il diritto all'inserimento nelle GPS, prot.n. 1984/FP, datato 02 luglio 2021, a firma del D.S. Prof Bartolomeo Perna dell'IC. Statale 3 "Parco Verde" Caivano (NA), notificato dalla segreteria scolastica mezzo Peo e con cui si decreta l'esclusione dalla 1, 2 e 3 fascia GPS per le classi di concorso "ADEE" primaria sostegno per mancanza di titolo polivalente e con cui si chiede altresì la successiva

convalida all'ufficio AUT di Napoli, **notifica avvenuta per la sola docente Ruggirello Anna Maria;**

3. di ogni altro atto prodromico, connesso, presupposto o consequenziale, ancorché della nuova graduatoria ancora non pubblicata e quindi mai conosciuta ovvero di estremi ignoti, lesivo degli interessi della ricorrente, che sin da ora ci si riserva di impugnare, comprese le graduatorie di istituto pubblicate, successivamente all'impugnato Decreto bella parte in cui riconoscono alla ricorrente i medesimi erronei punteggi sopraindicati e pubblicati nelle GPS; nonché del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto per il possesso del titolo culturale e professionale di sostegno e conseguente maggior punteggio, per la classe di concorso ADAA e ADEE in funzione dei titoli e servizi svolti dai ricorrenti dal 2018 ad oggi con conseguente diritto al loro corretto collocamento nella graduatoria definitiva d'istituto - GPS, in funzione del maggiore punteggio decurtato e per la disposta illegittima esclusione; ed altresì la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, cpa del Ministero e le amministrazioni intimate ad adottare, in favore dei ricorrenti, i provvedimenti di rettifica essendo tutti in possesso del diploma magistrale e di sostegno conseguito presso l'Istituto San Pantaleone di Nocera Inf., con esatto ri-posizionamento di tutti i ricorrenti nelle graduatorie finali di GPS, nonché per la condanna al pagamento delle somme, con interessi e rivalutazione come per legge, riconosciute a titolo di risarcimento del danno.

a) i ricorrenti non intendono il motivo dell'annullamento in autotutela della convalida dei titoli esibiti che si limita genericamente a richiamare la mancata risposta dell'Istituto avutosi dopo l'impossibilità di riscontro con l'Associazione San Pantaleone e l'esibizione del titolo (a dire dal D.S.), in versione originale: l'USR Campania ben poteva effettuare riscontro presso l'ambito territoriale X Salerno, l'illegittima esclusione ha generato forte stravolgimento delle rispettive posizioni nella graduatoria provinciale visto che i ricorrenti con l'inizio dell'anno scolastico non potranno più prestare il servizio che hanno svolto dal 2019 ad oggi vedendosi ingiustamente privati della posizione in Gps che avevano legittimamente occupato.

I ricorrenti hanno prodotto il titolo in originale, e dunque, hanno dato piena prova ex art. 2697 c.c. del suo diritto a restare in graduatoria; per contro, l'amministrazione non

ha provato il contrario si è limitata a sostenere che non può effettuare le verifiche per mancata risposta.

Invero, la prova contraria deve essere precisa e puntuale giacché lo stesso art. 2697 c.c. al secondo comma stabilisce che chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

Non vi è nessuna sentenza o provvedimento giurisdizionale che accerti la falsità del titolo come richiederebbe un annullamento in autotutela enunciato dall'art. 21 nonies della L. 241/90, che così dispone al comma 2 bis (come aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. d), n. 2), L. 7 agosto 2015, n. 124): "...I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445", per questo non si capisce per cosa influisce sui titoli la mancata risposta dell'Istituto "San Pantaleone", atteso che nei confronti dei ricorrenti, non sono svolte indagini, né gli si è mai sequestrato il titolo di sostegno e né risulta avere indagini a carico presso la Procura di Nocera Inferiore e o di Vallo della Lucania.

b) il difetto di istruttoria relativo all'O.M. 60/2020 determina la violazione dell'artt. 97 e 4, 35, 36 Cost. nonché delle norme comunitarie in materia.

I ricorrenti non sono in grado di capire dall'atto impugnato le norme che contemplano l'impossibilità a valutare uno dei titoli dichiarati nella "scheda della professionalità".

Il provvedimento reca insomma una situazione normativa obiettivamente confusa più vicina ad un annullamento in autotutela giacché il DS avrebbe dovuto prima annullare in autotutela la precedente verifica sul possesso dei requisiti di ammissione operata all'atto dell'assunzione e della iscrizione nella GPS.

Segnatamente, l'art. il 21 nonies della L. 241/90, dispone al comma 2 bis, che per i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o

di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, devono essere accertate con sentenza passata in giudicato. L'esclusione determina altresì la perdita del punteggio per gli anni di lavoro svolto, la nota 1290 del 22 luglio 2020, afferma che: il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell'aspirante al momento di presentazione della domanda. Sulla base di tale chiarimento la P.A. non potrà decurtare il punteggio giacché il servizio senza titolo sarà valutabile solo a condizione che l'aspirante possieda il titolo di accesso alla classe di concorso che ha insegnato senza titolo, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alle graduatorie. In tal caso, tale servizio sarà valutato come "specifico" sulla classe di concorso in cui è stato prestato (12 punti per anno) e come aspecifico sulle altre classi di concorso\tipologie di posto (6 punti). A sostegno il co. 3 dell'O.M. 60/2020.

c) sussistente inoltre la violazione di cui all'art. 7 e 4 della L. 241/90, e del principio del giusto procedimento per difetto di istruttoria.

Nessuna e-mail di esibizione documentale è mai pervenuta ai docenti come avviso di avvio del procedimento lesivo degli interessi dell'amministrata. Gli stessi non si sono potuti difendere, il Consiglio di Stato n. 2218/2017, ha statuito che: "l'interessato che lamenta la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ha anche l'onere di allegare e dimostrare che, grazie alla comunicazione, egli avrebbe potuto sottoporre all'Amministrazione elementi che avrebbero potuto condurla a una diversa determinazione da quella che invece ha assunto (art. 7 L. n. 241/1990)".

d) il difetto di motivazione si determina chiaro e palese ex artt. 3, 2 e 21 septies, L. 241/90. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l. n. 241 del 1990, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta.

Tanto per il fumus è chiesto l'annullamento, previa sospensione ed adozione delle più opportune misure cautelati provvisorie ex art. 56 c.p.a: degli atti impugnati deriverebbero effetti pregiudizievoli ed inammissibili soprattutto in relazione al fatto che i lavoratori perdono da subito l'assegnazione cui gli è stata affidata e non ne conoscono appieno i motivi.

e) il ricorso è stato notificato ai resistenti e controinteressati, corredato di istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 41, comma 4, c.p.a., il 29.7.2021;

f) in data 08.9.2021 è stato pubblicato il decreto n. 9562/2021, con il quale il Presidente

della Terza Sez. B del Tar Lazio ha disposto: che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria definitiva impugnata;

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n.836/2019;

- che è necessario che l'amministrazione fornisca chiarimenti in ordine alla mancata attribuzione del punteggio rivendicato dei ricorrenti che sono in possesso del titolo di servizio documentato dalla pergamena originale esibita all'atto della convalida, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, provvedendo, se del caso, ad approfondimenti istruttori presso l'Associazione San Pantalone, con l'avvertimento che, in caso di inerzia, il comportamento dell'Amministrazione sarà valutato ai sensi dell'art 64 c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio e l'incombente istruttorio nei termini di cui in motivazione. Rinvia alla camera di consiglio del 19 ottobre 2021.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti procuratori, nell'interesse di Marino Rosa, Nappa Umberto, Di Pasquale De Francesco Maria Luisa, Angelino Carla, Ruggirello Anna Maria, Giallaurito Raffaella,

chiedono

al Ministero dell'Istruzione, in persona del rapp.te p.t., e all'USR Campania Napoli in p. del l. r.pt.di effettuare tutti gli adempimenti stabiliti nel citato decreto n. 9562/2021, reso dal Presidente della terza sezione B, del TAR Lazio Roma, con il quale è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati per notifica mediante pubblici proclami, da effettuarsi sul sito dell'amministrazione.

Si significa che:

A) - i motivi a sostegno dell'appello sono i seguenti:

I. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E D'IMPARZIALITÀ DELLA P.A. (ART. 97 COST.). VIOLAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI A TUTELA DEI LAVORATORI (ARTT.1, 4, 35 E 36). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. SULL'ONERE DELLA PROVA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 7 E 21 NONIES, L. 241/90.;

II. VIOLAZIONE DELL'O.M. N. 60/2020. DIFETTO D'ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER ERRORE MATERIALE, MANIFESTA ILLOGICITÀ, PALESE INIQUITÀ; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. (ART. 97 COST.);

III. VIOLAZIONE ARTT. 7, E 4, L. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA.

IV. VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/90. IRRAGIONEVOLEZZA, ERRONEITA' E CONTRADDITTORIETÀ.

B) - nel giudizio ascritto al r.g. sub n. 7789/2021 possono individuarsi quali controinteressati in GPS - ADAA: Varriale Marina, alla quale è già stato notificato il ricorso in data 28.7.2021; Posizione 46 Bossa Floriana, 47 Marino Rosa, 48, Miccio Ilaria; 992 Di Liegro Anna, 993 Nappa Umberto, 994 Alvino Daniela; 1007 Curci Simona, 1008 Di Pasquale De Francesco Maria Luisa, 1009 La Marca Aniello, 346 Posizione Esposito Nadia, 347, Posizione Angelino Carla, 348 Gargiulo Rita, 750 Allocco Lucia, 751 Ruggirello Anna Maria, 752 Quaranta Giuseppina; 838 Bonifacio

Maria Rita, 839 Giallaurito Raffaella, 840 Falco Raffaelina; da **GAE**, 10 Palma Monica, 11 MARINO ROSA, 12 Russiello Chiara;

C) - si dà espresso avviso che:

- 1) il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso l'inserimento del numero di registro generale 7789/2021 nella seconda sottosezione "Ricorsi" rintracciabile all'interno della sezione "Tar Roma";
- 2) la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto n. 9562/2021, del Presidente della Terza Sez. B, del Tar Roma, pubblicato il giorno 08.9.2021.

* * * * *

Si rappresenta l'assoluta urgenza di procedere alla pubblicazione sul sito Ministero dell'Istruzione e dell'USR Campania Napoli del ***"ricorso in appello, della sentenza e del ricorso di primo grado, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto e deposito dell'avvenuta notifica con le modalità indicate entro i successivi trenta"*** così come previsto dall'Ordinanza n. 9562/2021 che richiama le modalità di cui all'Ordinanza 836/2019.

Si allegano:

- 1) Ordinanza n. 9562/2021, del Tar Lazio Roma, sez. III B, pubblicata il giorno 08.9.2021;
- 2) ricorso ascritto al R.G. sub n. 7789/2021, pendente innanzi al TAR Lazio Roma sez. III B, notificato ai contro interessati;
- 3) Ordinanza n. 836/2019 del TAR Lazio, sez. III-bis, richiamata per le modalità esecutive;

Roma, sez. III-bis.

Avv.ti Luigi Ferrara e Lorenzo Bifulco